



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2685

Disposizioni urgenti per la tutela dei cittadini e della qualità del lavoro dei professionisti

19/03/2018 - 14:12

Indice

1. DDL S. 2685 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2685	4

1. DDL S. 2685 - XVII Leg.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2685

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2685

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PEPE** e **DAVICO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2017

Disposizioni urgenti per la tutela dei cittadini e della qualità del lavoro dei professionisti

Onorevoli Senatori. -- Le professioni intellettuali sono attività ad alto contenuto di conoscenza tecnica. Non v'è professione che non presupponga lunghi anni di studio, spesso universitario e molto spesso *post* universitario. Per chi aspira alla professione il periodo di formazione universitaria e di apprendistato è una forma di investimento importante. Sono anni in cui i giovani studenti, universitari e *post* universitari, sottraggono il proprio tempo a forme di lavoro stabile e retribuito nella prospettiva di accedere ad una professione intellettuale. Con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cosiddetto «decreto Bersani» le professioni, purtroppo, sono state trasformate in lavori impoveriti in cui la concorrenza fra i singoli lavoratori autonomi ha condotto ad una drammatica riduzione dei compensi e, quindi, delle prospettive di guadagno futuro. Per questo la qualità dei servizi resi ne è fortemente condizionata.

Le professioni intellettuali diventeranno, così, sempre meno convenienti perché le nuove leve del mercato del lavoro avranno sempre maggiore convenienza a orientare altrove la propria rotta lavorativa e la conseguenza per il nostro Paese è che il capitale umano e le migliori risorse di categoria vadano altrove e, per gli utenti, che i servizi perdano a breve termine di qualità tornando ad essere ancor più onerosi nel lungo periodo.

Con il presente disegno di legge si intende reintrodurre l'obbligatorietà dell'applicazione delle tariffe minime nell'ambito della determinazione degli onorari dei liberi professionisti. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, oltre a rispondere alle reiterate ingiunzioni dell'Unione europea per infrazione dell'Italia delle norme sulla concorrenza nel settore delle libere professioni, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime (sia per gli incarichi da enti pubblici che da committenti privati), ovvero, il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Per il libero professionista esisteva, fino a qualche anno fa, la cosiddetta «tariffa professionale»: una sorta di prezzario che rappresentava una retribuzione minima di legge, proporzionata alla tipologia e all'entità della relativa prestazione. I minimi tariffari, adottati soprattutto in ambito pubblico, erano di fatto dei massimi di legge, che costituivano dei riferimenti per le prestazioni professionali di ingegneria ed architettura, rispetto ai quali gli enti pubblici potevano derogare con ribassi non superiori al venti per cento. In questo modo veniva riconosciuta una dignità professionale, al pari delle prestazioni degli altri lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato.

La «legge Bersani» ha purtroppo spazzato via le tariffe professionali, tanto che oggi i lavoratori chiedono al Governo una serie di interventi per fronteggiare gli effetti della crisi che, tra il 2007 ed il 2014, è stata la causa della diminuzione notevole del reddito medio di ognuno di loro, stimato in circa il 20 per cento in meno fino al 2015 e che ha subito un ulteriore calo dell'1 per cento nel 2016.

Si ritiene che la mancanza di una storia pregressa degli onorari professionali, in regime di libero mercato, stia creando oggi gravi problemi anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, in cui sovente le contrattazioni avvengono sulla base dei residui disponibili nel quadro economico dell'opera, con degli inevitabili squilibri (al ribasso) per il professionista che si trova nella condizione di «prendere o lasciare» senza poter avviare alcuna contrattazione reale. Anche quando si fa ricorso ai bandi di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, le cose per i professionisti non cambiano: gli importi di partenza delle gare sono spesso casuali, illogici rispetto a quanto richiesto dai bandi; i requisiti richiesti per legge, sia di natura tecnico-organizzativa (dipendenti dello studio, attrezzature disponibili, ecc.), sia di ordine economico (fatturato in relazione alla tipologia e all'importo dell'opera), oltre al requisito di aver già realizzato opere della stessa tipologia di quella richiesta dal bando, finiscono per escludere molti studi professionali perché sono studi con il solo titolare o con un numero non sufficiente di dipendenti. Per partecipare ai bandi è poi richiesta idonea certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di competenza. Infine, nel caso dei bandi di progettazione, si arriva spesso ad avere centinaia di offerte, con ribassi senza limite, anche dell'80-90 per cento, a fronte di una base d'asta quasi sempre sottostimata.

I professionisti sono indubbiamente più tutelati in Europa che in Italia: basti pensare che in Germania sono tutt'ora vigenti le «tariffe professionali», recentemente aggiornate e non abrogate come nel nostro Paese.

L'obiettivo del legislatore dev'essere quello di andare incontro alle esigenze della collettività in termini economici e di qualità di servizi richiesti, affinché sia garantita l'offerta di una prestazione qualitativamente accettabile, non ispirata a criteri prevalentemente concorrenziali. Per queste ragioni, si ritiene necessario reintrodurre le tariffe minime per tutti i liberi professionisti, così da migliorare il rapporto tra questi ultimi ed i cittadini, con favorevoli ripercussioni sul territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali, è abrogato.

